



Decreto Dirigenziale n. 167 del 11/11/2010

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DEL PORTO DI MARINA DELLA LOBRA, COMUNE DI
MASSA LUBRENSE

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale, da individuare con delibera di Giunta regionale;
- l'articolo 4, legge Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24, in tema di attribuzione di funzioni di indirizzo politico-programmatico e politico-amministrativo, spettante agli organi politici, e funzioni di carattere esclusivamente amministrativo, proprie dei dirigenti di settore.

LETTE

- la delibera di Giunta Regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. 3/2002.

CONSIDERATO

- che il porto Marina della Lobra, nel Comune di Massa Lubrense, rientra sin dal 2002 tra quelli di rilevanza regionale, gestiti dal Settore "Demanio marittimo, porti, aeroporti, opere marittime" della Regione Campania, e che la citata d.G.R. 1047/2008 ne ha confermato la qualifica regionale;
- che l'ambito territoriale del porto di Marina della Lobra non è individuato da alcun decreto ministeriale;
- che la d.G.R. 1047/2008 ha, tra l'altro, evidenziato che al fine di rappresentare l'esatto ambito di esercizio delle funzioni amministrative della Regione Campania, e correttamente indicare i porti ed approdi di rilievo regionale, occorre individuare i loro confini, mediante decreti dirigenziali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24, nonché della delibera di Giunta regionale n. 3466 del 3 giugno 2000;
- che, ai sensi della d.G.R. 1047/2008, per porto, anche alla luce della giurisprudenza, può intendersi il complesso di opere, impianti e strutture amovibili ed inamovibili naturali ed artificiali, a terra ed a mare, comprendenti di regola un molo di sopraflutto e un molo o scogliera di sottoflutto, che proteggono dall'azione dei venti e delle correnti, e sono utilizzabili per funzioni di trasporto merci, trasporto passeggeri, settore crocieristico, pesca, nautica da diporto o attività cantieristiche;
- che, nel rispetto della d.G.R. 1047/2008, nell'individuazione dei confini portuali occorre prioritariamente prendere in considerazione le opere di difesa naturali o artificiali che delimitano il

porto, come moli di sopraflutto, moli di sottoflutto e scogliere, su cui posizionare i fanali di accesso, e includere anche le aree a terra e a mare che, per conformazione, stato dei luoghi, ubicazione e distanza rispetto alle strutture portuali in senso stretto risultino propedeutiche e funzionali al corretto e proficuo svolgimento dei servizi, attività e funzioni portuali e al rispetto della sicurezza e della navigazione, quali esemplificativamente: banchine, canali, bacini, scali, darsene, moli, scogliere, torri, fari ed altri segnali, viabilità, aree a parcheggio.

RITENUTO

- che, al fine di evitare incertezze in merito allo svolgimento delle funzioni amministrative gestionali della Regione Campania, occorre specificare i confini del porto di Marina della Lobra, rispettando in ogni caso i confini tra demanio marittimo e proprietà privata individuati dal Sistema informativo demanio (cd. SID), le cui funzioni permangono in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 112/1998;
- che la materia non involve funzioni statali né poteri dominicali in capo all'Autorità marittima e all'Agenzia del demanio, atteso che è in ogni caso fatta salva la demanialità del bene e non si delimita la proprietà, come chiarito dall'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 10934/02-D.M. del 17/01/2003.

TENUTO CONTO

- del procedimento amministrativo avviato, ai sensi dell'art. 32 Cod. Nav., dall'Agenzia del demanio e dall'Autorità marittima per delimitare come demanio marittimo, mediante adeguamento del SID, piccole superfici che risultano al di fuori della cd. dividende demaniale, alcune delle quali sono, peraltro, già identificate dal catasto come particelle del demanio statale, ramo Marina mercantile.

CONSIDERATO

- che, come recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza contabile, il suddetto procedimento amministrativo ex art. 32 Cod. Nav. ha valenza meramente formale, dichiarativa o ricognitiva, e non costitutiva, l'acquisto della qualità di bene demaniale non dipendendo da un atto giuridico di destinazione, in quanto la demanialità è derivante dalla sua stessa natura intrinseca e dalla destinazione e fruizione per gli usi del mare;
- che, nel caso di specie, si tratta di banchine, strutture ed aree che, in quanto intimamente connesse alla restante realtà portuale ed utilizzate da tempo immemore per attività marittime e portuali principali o accessorie, sono esse stesse porto, e pertanto demanio marittimo ai sensi dell'art. 28 Cod. Nav. e dell'art. 822 Cod. Civ.;
- che, pertanto, è possibile, nelle more della conclusione del procedimento amministrativo ex art. 32 Cod. Nav., delineare l'ambito del porto di Marina della Lobra comprendendo tra i confini portuali anche le predette zone.

PRESO ATTO

- del verbale di incontro del 18/10/2010, in cui, tra l'altro, è stata illustrata alle P.A. partecipanti la planimetria recante i confini del porto di Marina della Lobra, e si è discusso della suesposta tematica del pendente procedimento amministrativo ex art. 32 Cod. Nav.

DECRETA

1. L'ambito del porto di Marina della Lobra è quello delimitato dai confini di colore blu, come rappresentato nella planimetria allegata al presente decreto.
2. Eventuali fascicoli di attività amministrative relative ad aree demaniali marittime poste al di fuori dei confini portuali saranno inviati al Comune di Massa Lubrense, ente competente sul demanio marittimo non portuale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'ente locale è parimenti tenuto, entro il medesimo termine, a trasmettere i fascicoli in suo possesso che siano relativi ad aree demaniali marittime rientranti nei confini portuali.
3. Il presente decreto è inviato alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, all'Ufficio locale marittimo di Massa Lubrense, al Comune di Massa Lubrense, all'Agenzia del Demanio e all'Agenzia delle Dogane per il prosieguo di competenza.
4. Copia del presente decreto è altresì inviata al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.

IL DIRIGENTE
Arch. Massimo Pinto